

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

28 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 28 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	RCBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

ASSENTI:

ARACRI - CIARAMELLETTI -

DELIBERAZIONE N°

-862-

OGGETTO: _____ "Art. 3, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32. Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari e criteri per la loro attuazione.



28 GIU. 2002

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;
- VISTA** la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTO** l'articolo 3, comma 3, della l.r. 32/2001 che, nelle more dell'adozione del nuovo Piano Socio-Assistenziale, prevede la individuazione da parte della Giunta regionale degli interventi ritenuti prioritari e dei criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del Bilancio regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l'Osservatorio, di cui all'articolo 10 della legge stessa;
- RITENUTO** opportuno, in fase di prima attuazione della legge ed in attesa di attivare un sistema di rilevazione dei bisogni delle famiglie nel Lazio che indichi con maggiore puntualità le priorità sociali da sostenere, mettere in atto interventi consistenti nella concessione di emolumenti alle seguenti categorie di beneficiari, che si trovino in condizioni di disagio sociale secondo i requisiti indicati nell'allegato A, che forma parte integrante della presente delibera:
- a) famiglie di nuova formazione (che hanno contratto matrimonio o intendono contrarlo entro l'anno 2002), quale contributo per le spese connesse con l'abitazione principale relative all'attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti per l'abitazione principale, etc.;
 - b) famiglie costituite antecedentemente all'anno 2002, che versino in condizioni di particolare disagio socioeconomico, quale contributo finalizzato particolarmente per le spese che gravano sul bilancio familiare per l'assistenza a minori, a disabili ed ad anziani.
- VALUTATA** l'opportunità di assegnare, per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, una quota pari al 45% dello stanziamento disponibile in bilancio (cap. di spesa H41515);
- VALUTATA** inoltre, l'opportunità di mantenere una quota dello stanziamento, pari al 0%, come riserva per interventi sperimentali e formativi, di rilevanza regionale, che abbiano come referente la famiglia, nonché per eventuali convenzioni con Enti e/o Istituti universitari specializzati tese all'approfondimento di problematiche inerenti all'istituto familiare.
- PRESO ATTO** dell'impossibilità oggettiva di sentire l'Osservatorio permanente sulla famiglia di cui all'articolo 10 della l.r. 32/2001 in quanto non ancora formalmente costituito;

SENTITA la Conferenza permanente Regione Autonomie Locali

RITENUTO di adottare il presente atto, ancorché non sia stato acquisito il preventivo parere delle competenti Commissioni Consiliari, ai sensi dell'art. 88 c. 2 del Regolamento Consiliare;

All'unanimità



DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

- 1) Di utilizzare i fondi iscritti nel CAP H41515 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'Esercizio finanziario 2002 concernente "Fondo per le iniziative a sostegno del nucleo familiare come segue:
 - a) 45% dello stanziamento per interventi verso famiglie di nuova istituzione;
 - b) 45% dello stanziamento per interventi verso famiglie già costituite;
 - c) 10% dello stanziamento per progetti sperimentali e formativi che siano rivolti alla famiglia c/o per convenzioni con enti o istituti universitari specializzati.

 - 2) Di individuare gli interventi di cui al punto 1, lettere a) e b), nella concessione di assegni "una tantum" del valore unitario di 1000 euro ciascuno, per il soddisfacimento dei bisogni di seguito indicati, alle seguenti categorie di beneficiari che si trovino nelle condizioni indicate nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione:
 - a) famiglie costituite da coppie che contraggano matrimonio nel corso dell'anno 2002, quale contributo per le spese connesse con l'abitazione principale relative all'attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti per l'abitazione principale, etc.;
 - b) famiglie già costituite, con formale atto matrimoniale, antecedentemente all'anno 2002, che versino in condizioni di particolare disagio socio economico, quale contributo finalizzato particolarmente alle spese che gravano sul bilancio familiare per l'assistenza a minori, a disabili ed ad anziani.
- I fondi regionali finalizzati agli interventi di cui alle lettere a) e b) sono ripartiti per ambiti di distretto sociosanitario, secondo gli indicatori socioeconomici indicati nell'allegato A alla presente deliberazione e vengono erogati direttamente ai comuni capofila dei singoli distretti, già individuati per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza). Qualora nei distretti sociosanitari vi siano più comuni referenti per la l. 285/1997, i comuni facenti parte di tali distretti dovranno individuare, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, quali tra questi dovrà essere il comune capofila per l'attuazione degli interventi di cui alla presente deliberazione.
- Per quanto attiene ai Comuni di Roma e Fiumicino, i fondi sono quantificati per l'intero territorio comunale sulla scorta degli indicatori di cui all'allegato A ed erogati direttamente ai comuni stessi.
- I comuni capofila dei distretti sociosanitari individuati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente deliberazione erogheranno agli aventi diritto, anche avvalendosi dei comuni di residenza degli aventi diritto, gli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2) sulla base di graduatorie distrettuali, mentre i Comuni di Roma e Fiumicino lo faranno sulla base di graduatorie uniche comunali.
- 3) Di approvare l'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.

 - 4) Di dare mandato al Direttore della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali di compiere tutti gli atti esecutivi della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

- 2 LUG. 2002

**LINEE GUIDA PER LA EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI "UNA TANTUM"
DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE DEL LAZIO E CRITERI PER LA FORMAZIONE
DEI PUNTEGGI VALIDI PER LA IMMISSIONE NELLE GRADUATORIE**

I. Per l'anno 2002, gli interventi a favore della famiglia, in applicazione della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (interventi a sostegno della famiglia) consistono in assegni "una tantum" del valore unitario di 1000 Euro ciascuno, per le seguenti categorie di beneficiari:

- a) famiglie costituite da coppie che contraggano matrimonio nel corso dell'anno 2002, quale contributo per le spese connesse con l'abitazione principale relative all'attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti per l'abitazione principale, etc.;
- b) famiglie costituite, a seguito di matrimonio, antecedentemente all'anno 2002, che versino in condizioni di particolare disagio socio economico, quale contributo finalizzato particolarmente alle spese che gravano sul bilancio familiare per l'assistenza a minori, a disabili ed ad anziani.

Le domande per la concessione dei contributi regionali dovranno essere compilate su appositi moduli, che avranno valore di autocertificazione, sottoscritte da uno dei componenti la famiglia e presentate ai comuni di residenza entro e non oltre il 30 ottobre del 2002 (pena la esclusione). Entro la stessa data possono presentare domanda le coppie che intendono contrarre matrimonio entro il 31 dicembre 2002. Farà fede la ricevuta rilasciata dall'amministrazione comunale di residenza o il timbro postale, qualora la domanda sia inviata tramite uffici postali. Non sarà ammessa più di una domanda per nucleo familiare.

I comuni di residenza, attraverso i servizi sociali, curano l'istruttoria delle domande e l'attribuzione dei punteggi per ciascun nucleo familiare. Ai Comuni capofila dei distretti sociosanitari, è affidato il compito di coordinamento e di formazione delle graduatorie distrettuali, sulla base dei punteggi attribuiti da ciascun comune appartenente al distretto.

Per il Comune di Roma, sono i servizi sociali dei Municipi di residenza delle famiglie a ricevere le domande ed a provvedere alla istruttoria delle stesse e alla attribuzione dei relativi punteggi. Il Comune di Roma coordinerà centralmente gli interventi formando la graduatoria unica comunale, sulla base dei punteggi attribuiti dai Servizi Sociali dei Municipi.

Per il Comune di Fiumicino è il servizio sociale comunale a ricevere le domande ed a provvedere all'istruttoria delle stesse ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

I comuni capofila dei distretti sociosanitari, individuati quali referenti per l'applicazione degli interventi ed i comuni di Roma e Fiumicino, dovranno inviare alla Regione Lazio, Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, le risultanze delle graduatorie, distinte per i due filoni di intervento (famiglie di nuova istituzione e famiglie già costituite) ed il numero di famiglie ammesse al contributo, con l'indicazione del comune di residenza.



Per quanto concerne la concessione degli emolumenti per le famiglie di nuova formazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 32/2001, la mancata esibizione dell'atto matrimoniale (o della dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di coniugato, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.

2. Criteri per il riparto delle somme stanziare in bilancio al capitolo di spesa H41515 tra i comuni capofila dei distretti sociosanitari ed i comuni di Roma e Fiumicino

Le risorse finalizzate per la concessione degli emolumenti alle famiglie di nuova formazione (paragrafo 1, lettera a)) vengono ripartite tra i comuni referenti per l'attuazione degli interventi (comuni capofila dei distretti, Comune di Roma e Comune di Fiumicino) secondo i seguenti criteri:

- 50% in base alla popolazione residente nel distretto;
- 40% in base al tasso di nuzialità nel distretto;
- 10% in base all'indice del disagio socioeconomico rilevato nel rapporto CENSIS 2002 per la Regione Lazio.

Le risorse finalizzate per la concessione degli emolumenti alle famiglie già costituite (paragrafo 1, lettera b)) vengono ripartite tra i comuni referenti per l'attuazione degli interventi (comuni capofila dei distretti, Comune di Roma e Comune di Fiumicino) secondo i seguenti criteri:


- 50% in base al totale della popolazione residente nel distretto;
- 20% in base al totale delle famiglie residenti nel distretto;
- 10% in base alla popolazione minorenni residente nel distretto;
- 10% in base alla popolazione anziana residente nel distretto;
- 10% in base all'indice del disagio socioeconomico rilevato nel rapporto CENSIS 2002 per la Regione Lazio.

Qualora i fondi attribuiti per un tipo di intervento non vengano completamente utilizzati, le somme residue concorreranno ad incrementare i fondi destinati per l'altro tipo di intervento.

3. Criteri per la formazione del punteggio ai fini dell'ottenimento dell'assegno familiare "una tantum".

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l. 32/2001, gli elementi che concorrono a stabilire il punteggio per la formazione delle graduatorie per la concessione degli emolumenti alle categorie di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 1 sono:

- il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2000, al netto dell'IRPEF;
- il numero dei componenti la famiglia;
- la presenza di particolari situazioni di disagio in ambito familiare.



Stampa circolare con il testo "UFFICIO REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO" e una firma manoscritta sopra.

A) Reddito complessivo del nucleo familiare.

Ai fini della concessione degli emolumenti di cui al paragrafo 1, lettera a), il reddito complessivo preso in considerazione è quello relativo all'anno 2000, al netto dell'IRPEF, del nuovo nucleo familiare (tutti i soggetti, individualmente presi, che vi faranno parte).

Ai fini della concessione degli emolumenti di cui al paragrafo 1, lettera b), il reddito complessivo del nucleo familiare preso in considerazione è quello relativo all'anno 2000, al netto dell'IRPEF.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo superi la cifra complessiva di Euro 15.000,00 al netto dell'IRPEF (Lire 29.044.050), maggiorata di Euro 6.000,00 (Lire 11.617.620) per ogni componente eccedente le due unità.

Il reddito contribuisce alla formazione di un punteggio totale pari a 50 punti, suddivisi in punti di valore per scaglioni di reddito, nel seguente modo:

- per le famiglie con un reddito complessivo pari o inferiore ad Euro 10.000,00 (avendo sottratto la maggiorazione prevista per ogni componente eccedente le due unità) viene attribuito un punteggio di 50 punti;
- per le famiglie con un reddito complessivo pari o inferiore ad Euro 13.500,00 e superiore ad Euro 10.000,00 (avendo sottratto la maggiorazione prevista per ogni componente eccedente le due unità) viene attribuito un punteggio di 30 punti;
- per le famiglie con un reddito complessivo pari o inferiore ad Euro 15.000,00 e superiore ad Euro 13.500,00 (avendo sottratto la maggiorazione prevista per ogni componente eccedente le due unità) viene attribuito un punteggio di 20 punti.

Ai fini della formulazione del punteggio sono altresì prese in considerazione le seguenti condizioni connesse con la situazione abitativa del nucleo familiare e comunque incidenti sul reddito del nucleo familiare:

- a) alle famiglie che vivono in appartamenti con regolare contratto di locazione (con esclusione delle abitazioni appartenenti a categorie di lusso) viene attribuito il seguente punteggio:
 - 10 punti se il canone di affitto annuo è pari od inferiore ad Euro 3.100,00;
 - 20 punti se il canone di affitto annuo è pari o inferiore ad Euro 6.200,00;
 - 30 punti se il canone di affitto annuo è superiore ad Euro 6.200,00;
- b) alle famiglie che vivono in immobili di proprietà e hanno contratto un mutuo per acquisto prima casa (non appartenente alle categorie di lusso) dovrà essere attribuito il seguente punteggio:
 - 10 punti se il mutuo (quota capitaria + quota interesse) è pari o inferiore ad Euro 3.100,00 annui;
 - 20 punti se il mutuo (quota capitaria + quota interesse) è pari o inferiore ad Euro 6.200,00 annui;
 - 30 punti se il mutuo (quota capitaria + quota interesse) è superiore ad Euro 6.200,00 annui.

B) Nucleo familiare e situazioni di disagio.

I punteggi da attribuire sono i seguenti:

- n. 2 punti per ogni componente il nucleo familiare, ivi compreso il figlio concepito (da dimostrare con certificazione medica che attesti il concepimento avvenuto antecedentemente la scadenza dei termini per la presentazione della domanda) . Al punteggio così ottenuto vengono sommati:
- n. 5 punti per ogni figlio minorenni;
- n. 3 punti per ogni figlio maggiorenne studente a carico;
- n. 6 punti per ogni anziano di età pari o superiore ai 65 anni;
- n. 8 punti per ogni componente con disabilità fisica od handicap psichico accertati.
- n. 10 punti per coniuge disoccupato;
- n. 10 punti per coniuge vedovo;

Ai fini della concessione degli emolumenti di cui al paragrafo 1, lettera a), ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e si fa riferimento alla situazione familiare determinatasi dopo il matrimonio.

Ai fini della concessione degli emolumenti di cui al paragrafo 1, lettera b), ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e si fa riferimento alla situazione esistente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia fondata sul matrimonio e, per quanto con essa compatibile, si fa riferimento a quanto stabilito nell'articolo 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.

C) Precedenza a parità di punteggio.

A parità di punteggio nelle graduatorie, si farà riferimento all'entità del reddito complessivo del nucleo familiare, così come calcolato nel paragrafo 3, punto A), dando la precedenza alle famiglie che dispongano di un reddito inferiore.

